

IL SINDACO

Vista la nota PROT. N. 4387 DEL 23-6-17 del Servizio Veterinario del Distretto di TARMINA dalla quale risulta che nell'allevamento sito in contrada S. PLACIAO agro di FRANCAVILLA, codice aziendale I7025ME006, si sono verificati casi di Brucellosi Bovina negli animali di cui è proprietario il Sig. COCI ROSARIO nato a S. AGATA N., il 28-03-96 e residente a TORTORICI in via/c.da SESTI, 200;
 Visto il rapporto di prova n. 4289 del 31-05-17 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale;
 Visto il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell' 8.02.1954;

Visto il Decreto n° 651 del 27.08.1994 e successive modifiche ed integrazioni concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi bovina;

Visto il D.L.vo 196 del 22/05/1999;

Visto il D.A. n. 00519 del 12/4/02 e n. 2090 del 06/11/13, recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali;

Visto il DPR 317/96 e s.m.i.;

Visto il Regolamento CE 1760/00 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di anagrafe bovina;

Visto il DM 31/1/02 e successive modifiche e integrazioni concernente il funzionamento dell'anagrafe bovina;

Vista la Legge 833/78 ;

Visto il D.L.vo 502/92;

Visto il D.L.vo 517/93;

Viste le LL.RR. 30/93 e 33/94;

Visto il D.A. n° 13306 del 18.11.1994;

Visto il Reg. CE 882/2004;

Considerata la necessità, più volte ribadita dalle disposizioni dell'Assessorato Reg.le della Salute, di mettere in campo azioni orientate alla eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini ed ovicaprini;

Ritenuto che al fine di accelerare l'attività di eradicazione della brucellosi è necessario procedere ad un rapido abbattimento dei capi risultati infetti alla malattia e al frequente ricontrollo da parte del Servizio Veterinario degli allevamenti sede di focolaio;

ORDINA

al Sig. COCI ROSARIO ;

meglio generalizzato in premessa, anche a ratifica delle misure già adottate dal Servizio Veterinario, di adempiere e rispettare quanto segue:

- 1) gli animali risultati infetti di brucellosi, come da allegato alla presente ordinanza e della quale fa parte integrante e sostanziale, marcati con un bolo endoruminale, recante identificazione elettronica da abbinare a quella della marca auricolare ufficiale, vanno isolati in separato ricovero sino alla loro macellazione o al loro abbattimento sotto controllo ufficiale;
- 2) l'abbattimento dei capi risultati infetti al controllo del 25-05-2017 nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 15 giorni dalla data di notifica al proprietario/detentore da parte del Servizio Veterinario delle istruzioni tecniche di cui all'art. 9 del R.P.V. DPR 320/1954;
- 3) tutti i bovini di cui al mod. 2/33 del 25-05-17 che deve essere notificato all'allevatore, e le specie sensibili presenti in azienda sono posti sotto sequestro sanitario; è vietato qualsiasi movimento da e per l'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita degli stessi destinati ad immediata macellazione, da rilasciare ai sensi del D.P.R. 320/54;
- 4) i passaporti e le cedole identificative dei bovini, previste dal DPR 317/96 e s.m.i. e dal Regolamento Cee 820/97, devono essere consegnati al Servizio Veterinario e posti sotto sequestro presso l'ufficio Veterinario del Distretto di TARMINA; tali passaporti e cedole saranno riconsegnati all'allevatore solo per accompagnare i bovini destinati alla immediata macellazione;
- 5) la disinfezione dovrà essere così effettuata, sotto controllo ufficiale del SIAPZ dell'ASP di Messina (Area C):
 Locali senza animali Gluteraldeide: al 2%; Composti fenolici in soluzione con acqua calda a 70°-80° al 3%;
 Locale con animali Acido Paracetico: al 1-2%;
 Sale di mungitura e attrezzature: Ipoclorito di sodio al 3%;
- 6) il divieto di impiego dei pascoli dove hanno pascolato animali infetti non prima di 4 mesi dall'allontanamento degli stessi;
- 7) il trattamento delle carcasse, delle mezzene, dei quarti e dei visceri degli animali morti comunque non destinati al consumo umano ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009;
- 8) l'immediata distruzione col fuoco o interrimento previa aspersione con un prodotto disinfettante appropriato, secondo quanto previsto dal D.P.R. 320/54, del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o con le placente;
- 9) la sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le orticole; parimenti dicasi per i liquami di raccolta;

10) il divieto della monta naturale;

11) la mungitura degli animali sani prima di quella degli animali infetti o sospetti;

12) il latte proveniente dalle bovine/bufale infette prima dell' abbattimento può essere utilizzato, sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'Area "C", unicamente per l' alimentazione animale, all' interno dell' allevamento stesso, previo trattamento termico;

13) il latte degli animali sani, previa autorizzazione del Servizio Veterinario dell'area "C" deve essere raccolto in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni e può essere utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte, dopo essere stato sottoposto ad un idoneo trattamento termico da effettuarsi sotto il controllo del Servizio Veterinario dell'area "B".

Tuttavia detto latte può essere risanato direttamente nell'azienda di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto per il risanamento del latte autorizzato dalla autorità sanitaria locale e sotto il costante controllo del Servizio Veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio;

14) la segnalazione immediata al Servizio Veterinario per la successiva identificazione dei vitelli di ambo i sessi nati da madri infette; il divieto della loro utilizzazione per la riproduzione e lo spostamento dall' azienda tranne che per il macello;

15) deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario dell' ASP di Messina di ogni nuovo caso di malattia o di morte o di macellazione d' urgenza;

16) il ripopolamento dell'allevamento potrà avvenire soltanto dopo che tutti i soggetti di età superiore ai 12 mesi rimasti in allevamento, avranno fornito risultato negativo a due prove sierologiche ufficiali effettuate a distanza di ventuno-trenta giorni l'una dall'altra la prima delle quali da eseguirsi ventuno-trenta giorni dopo l'abbattimento dei capi infetti e successiva disinfezione.

17) Qualora le misure sanitarie del presente provvedimento riguardino animali tenuti al pascolo brado/semi-brado, si farà ricorso all'accantonamento dei capi infetti o sospetti, isolandoli in una zona del pascolo o in un appezzamento di terreno appositamente recintato lontano da strade o corsi d'acqua;

18) Alla custodia degli animali posti sotto sequestro sanitario si nomina il Sig./ri

come da istruzioni scritte, impartite dal Servizio Veterinario, in base all' art. 9 del D.P.R. 320/54;

DELEGA

Il Veterinario Dirigente SSA del Distretto di _____ a:

- autorizzare, ai sensi dell'art.14 del Reg. Pol. Vet. approvato con D.P.R. 8/2/54 N.320, e successive modificazioni, lo spostamento degli animali dal predetto allevamento per la macellazione.
- Rintraccio di eventuali bovini movimentati dall'azienda verso altri allevamenti, effettuando i controlli previsti e/o le comunicazioni ai servizi veterinari interessati.

La presente ordinanza va notificata al

Sig. _____

La presente ordinanza sarà revocata dopo che tutti gli animali dell' allevamento hanno presentato esito negativo a due prove ufficiali secondo le vigenti normative.

Il Servizio Veterinario (area "A" ; "B"; "C"), i tecnici della prevenzione dell'ASP di Messina sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e possono avvalersi, quando necessita, della collaborazione delle forze di polizia e del Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS).

Salvo che il fatto non costituisca reato, la mancata osservanza alle prescrizioni della presente ordinanza, costituisce violazione dell'art. 358 del T.U.LL.SS. R.D. n. 1265 del 27/07/1934 sanzionato dall'art. 16, comma 1, del D.L.vo 22/05/1999, n. 196.

Avverso la presente ordinanza, in ottemperanza delle vigenti normative, si può ricorrere, entro i termini previsti, al Tribunale Amministrativo sezione di Catania (TAR) o in alternativa è concesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

ATTO DI NOTIFICA

L'anno _____ giorno _____ del mese di _____ in _____

Il sottoscritto _____, con la qualifica di _____

ha notificato e dato copia del presente atto al Sig. _____

nato a _____ il _____ domiciliato a _____

via _____ n. _____

FIRMA PER RICEVUTA

IL NOTIFICATORE



Comune di
Francavilla di Sicilia

Provincia di Messina

Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara



Piazza Annunziata, n.3 – 98034 Francavilla di Sicilia (ME) Tel. 0942 98801-Fax 0942 982523
E-mail: P.E.C.: pec@pec.comune.francavilladisisilia.me.it info@comune.francavilladisisilia.me.it
Cod. Fisc. e P.I.V.A. 00159650837

-L'allegata Ordinanza Sindacale n. 23 del 04 LUG. 2017 sarà notificata
all'interessato e trasmessa al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di
Messina – Distretto di Taormina.

Sarà altresì trasmessa:

- Al Comando di Polizia Municipale – Sede;
- Al Comando Stazione C.C. di Francavilla di Sicilia;
- All'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.

Dalla Residenza Municipale, 04 LUG. 2017



IL SINDACO
Dott. Vincenzo Pulizzi